

Lavoratori stranieri. I casi esaminati dall'Ispettorato nazionale

Società dormiente, distacco falso

Cristina Petrucci
Stefano Taddei

■ Con la **circolare 1/2017** l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al personale ispettivo in materia di distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. La materia è stata riformata con il **Dlgs 136/2016**, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/UE ed entrato in vigore il 22 luglio 2016.

La circolare si sofferma sul campo di applicazione del **Dlgs 136/2016**, **esteso anche alle agenzie di somministrazione** di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, oltre che alle ipotesi di cabotaggio nel settore del **trasporto su strada**.

In particolare viene posta in evidenza la configurabilità delle ipotesi di distacco non autentico ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale che deve essere applicata al lavoratore distaccato.

A titolo esemplificativo, viene individuato un distacco fittizio ove l'impresa distaccante sia una società a sua volta fittizia, ossia che non esercita alcuna attività economica nel Paese di origine, ovvero ove l'impresa distaccante non presti alcun servizio o si limiti a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all'attività di somministrazione, ovvero ancora ove il lavoratore di-

staccato al momento dell'assunzione da parte dell'impresa straniera distaccante già risieda e lavori abitualmente in Italia, mancando in tal caso l'elemento della transnazionalità.

La circolare precisa, infine, che la fattispecie di distacco non autentico può coincidere con le ipotesi di interposizione illecita individuate dal **Dlgs 276/2003** (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non deve necessariamente identificarsi con queste ultime.

Da evidenziare che il distacco non autentico viene sanzionato dal legislatore con l'espressa previsione di una presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA